

## **La riforma dello sport dopo il decreto correttivo 120/2023**

### **SINTESI DELLE NOVITA'**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in data 4 settembre 2023 del decreto legislativo 120/2023, è entrato in vigore il secondo “correttivo” alla riforma dello sport articolata, per com'è ormai noto, in cinque decreti emanati nel 2021.

Con l'auspicio di fornire un valido supporto ai sodalizi sportivi affiliati, chiamati a cimentarsi con il mutato quadro normativo, il presente studio pone attenzione sulle più importanti novità introdotte da ultimo rispetto alle previsioni contenute nei decreti legislativi 36 e 39 del 2021, evidenziando della normativa in vigore dal 5 settembre 2023, i punti di maggiore interesse per il mondo sportivo dilettantistico.

Seguiranno, se necessari, altri approfondimenti, tenendo presente che molte materie debbono ancora essere oggetto di ulteriori chiarimenti interpretativi da parte degli enti preposti.

#### **Lavoratore sportivo**

Viene delineata in modo più chiaro la figura del lavoratore sportivo: deve essere un soggetto tesserato che esercita verso un corrispettivo l'attività sportiva, in favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD), nonché in favore delle Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive associate, degli Enti di promozione, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CIP, del CONI, e di Sport e Salute s.p.a.

Oltre le sette figure tipizzate e già previste dalla norma originaria (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara), è lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolga, verso un corrispettivo, a favore dei soggetti sopra indicati, mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, con esclusione delle mansioni a carattere amministrativo – gestionale.

Tali mansioni sono comunicate al dipartimento dello sport, attraverso il CIP o il CONI, per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, e sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, in mancanza si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

Il relativo elenco è tenuto dal dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, include quelle mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni

Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento in concreto dell'attività sportiva.

Viene abolita, pertanto, la possibilità, precedentemente attribuita agli enti affilianti, di individuare le mansioni necessarie, con il rischio di un potenziale ampliamento del novero dei lavoratori sportivi.

Si avrà, quindi, un unico elenco tenuto dal Dipartimento dello Sport, redatto, come sopra detto, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni e delle Discipline Sportive; ad oggi, mancando detto elenco, solo le sette figure tipizzate *ab origine* possono essere retribuite con compensi sportivi.

### **Collaborazioni coordinate e continuative**

Sarà, indubbiamente, la forma giuridica più utilizzata per il lavoro sportivo. Anche su tale punto v'è stato l'intervento del correttivo *bis*, con l'incremento del numero di ore settimanali (oggi 24) sino alla concorrenza delle quali vi è la presunzione, in ambito dilettantistico, che il rapporto di lavoro sia regolato da un contratto di co.co.co.

La norma specifica le condizioni affinché operi la predetta presunzione, in particolare, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione, anche paralimpici.

È opportuno precisare che non è vietato instaurare un rapporto di co.co.co. con una durata superiore alle 24 ore settimanali, ma in tal caso non opera la presunzione legale introdotta dalla norma e, in caso di verifica, andrà dimostrato che, nella specifica fattispecie, ricorrono comunque i presupposti della collaborazione e non di un rapporto di lavoro dipendente.

Analogamente, anche al di sotto delle 24 ore settimanali, qualora le modalità operative del rapporto siano tipiche del rapporto di lavoro dipendente, gli organi preposti alla verifica potranno riquilibrare il contratto, ma l'onere della prova, in tal caso, è in capo a colui che compie la verifica, operando la presunzione di collaborazione di cui all'art. 28.

### **Arbitri e giudici di gara**

Tra le sette figure di lavoratori sportivi, la novità è rappresentata dai direttori di gara e, in ogni caso, da quei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dalla disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Per essi non è più necessario stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ma è sufficiente, per ogni singola prestazione, secondo le modalità di cui al successivo punto, la comunicazione o designazione della Federazione Sportiva, della Disciplina Sportiva Associata o dell'ente di promozione, anche paralimpico.

Ai suddetti, inoltre, possono essere attribuiti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel territorio del proprio comune di residenza, entro il limite di € 150,00 mensili.

### **Comunicazioni al RAS**

Con l'entrata in vigore del correttivo bis è venuta meno una importante agevolazione, l'esonero delle comunicazioni al RASD dei dati relativi ai contratti sportivi di co.co.co. con compensi inferiori ad € 5.000,00.

Pertanto, il sodalizio sportivo (A.S.D./S.S.D – enti del terzo settore iscritti nel RUNTS), e gli enti affilianti, anche paralimpici, qualunque sia l'ammontare del compenso sportivo, sono tenuti a comunicare al RASD i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo. tale comunicazione è equiparabile, ad ogni fine ed effetto, a quella al centro per l'impiego.

In fase di prima applicazione della norma, e limitatamente ai periodi di paga luglio/settembre 2023, ci sarà tempo sino al 31 ottobre 2023 per le predette comunicazioni e, conseguentemente, per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Una volta che la norma sarà a pieno regime, le comunicazioni di cui trattasi devono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello di inizio del rapporto di lavoro, mentre l'iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, ed in ogni caso entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.

Per ciò che attiene ai giudici di gara e/o arbitri, le comunicazioni devono essere effettuate dalla Federazione Sportiva od, eventualmente, da una sua affiliata – se così previsto nello specifico regolamento-, per un ciclo di prestazioni non superiore a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

È necessario, inoltre, che i medesimi soggetti di cui sopra, entro dieci giorni dalla conclusione di ogni singola manifestazione sportiva, tramite RASD, comunichino i soggetti convocati e i relativi compensi ad essi riconosciuti.

### **Collaborazioni amministrativo – gestionali**

Le attività a carattere amministrativo-gestionale rese in favore degli enti sportivi possono essere oggetto di collaborazione coordinata e continuativa.

Con il correttivo *bis* è stato precisato che non possono usufruire di tale tipologia di rapporto coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio occorre l'iscrizione in apposito albo professionale.

Pur godendo delle medesime agevolazioni fiscali e previdenziali previste per una collaborazione coordinata e continuativa sportiva, la collaborazione in esame non rientra nel lavoro sportivo propriamente detto. Tale precisazione è di rilevante importanza, atteso che gli adempimenti burocratici da porre in essere sono sostanzialmente diversi da quelli necessari per le collaborazioni sportive.

A titolo esemplificativo, non si potrà utilizzare il RASD per le comunicazioni dei dati dei contratti; ed inoltre v'è obbligo di rilasciare il cedolino al collaboratore anche per importi inferiori ad € 15.000,00, a differenza delle collaborazioni sportive.

### **Prestazioni sportive dei volontari**

Le Federazioni Sportive, nonché le A.S.D.\S.S.D., per lo svolgimento delle loro attività istituzionali possono avvalersi di volontari, le cui prestazioni sono incompatibili con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, con l'ente per cui svolgono attività.

Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite. Ad essi sono rimborsabili le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione della prestazione anche se resa nell'ambito del territorio del comune di residenza del percipiente.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate, per non più di € 150,00 mensili, anche sulla base di autocertificazione rilasciata dallo stesso. È opportuna una delibera dell'organo competente affinché si determinino preventivamente le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso.

Per i volontari vi è l'obbligo di assicurazione, di norma già prevista nella relativa tessera.

### **Dipendenti della Pubblica Amministrazione**

I lavoratori del pubblico impiego possono prestare attività come volontari, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione di tale attività all'amministrazione di competenza.

Se, invece, l'attività rientra nell'ambito del lavoro sportivo, e sia previsto un compenso, è necessaria una preventiva autorizzazione dell'amministrazione di competenza, che entro trenta giorni dalla data di richiesta può concederla o negarla. In difetto di risposta, vige il silenzio assenso.

### **Adeguamento statuti**

Entro il 31 dicembre 2023 le A.S.D. e le S.S.D. dovranno adeguare il proprio statuto al fine di renderlo conforme alle nuove disposizioni di legge, pena la cancellazione dal registro delle attività sportive. Sul punto si rinvia a quanto già comunicato dalla Federazione, ed in particolare alla bozza di statuto adeguato ai principi di cui al d.lgs 36/2021.

Appare opportuno evidenziare la necessità di una verifica del proprio statuto da parte di tutti gli affiliati, utilizzando come riferimento lo statuto tipo trasmesso dalla Federazione, affinché si possa essere certi della presenza, in esso, dei principi inderogabili posti dall'art. 7 del d.lgs 36/2021, nonché di tutti gli ulteriori requisiti dettati dall'insieme di norme che compongono la riforma dello sport. Tale adempimento assume importanza rilevante attesa la gravità della sanzione, ovvero la cancellazione dell'associazione e/o società sportiva dal registro delle attività sportive dilettantistiche.

Per le A.S.D. iscritte anche nel registro unico nazionale del terzo settore, l'esercizio di attività sportive dilettantistiche può non essere previsto come stabile e principale.

Fino al 31 dicembre 2023 è prevista l'esenzione dalla registrazione e dai bolli. Lo statuto adeguato dovrà essere trasmesso al RASD.

### **Enti del terzo settore e attività sportiva dilettantistica**

gli enti del terzo settore, che per essere tali devono essere iscritti al RUNTS, possono anche iscriversi al registro delle attività sportive dilettantistiche.

Per tale finalità devono prevedere nel loro statuto non solo la lettera t) dell'articolo 5 del codice del terzo settore, ("organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche"), ma svolgere effettivamente tale attività.

Ad essi si applicano le disposizioni del d.lgs 36/2021 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e solo in quanto compatibili con il codice del terzo settore.

Infine, per questi enti non è obbligatorio inserire nella denominazione le parole "sportiva" e "dilettantistica".

### **Abolizione obbligo inail**

Relativamente agli oneri previdenziali e fiscali per i compensi sportivi, l'unica novità di rilievo introdotta con il correttivo bis, è l'esonero dall'obbligo di assicurazione inail per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi, essendo i rischi coperti dalla polizza assicurativa già prevista con il tesseramento ed obbligatoria per tutti gli sportivi.

### **Modello EAS**

È eliminato l'obbligo, per le A.S.D.\S.S.D., di presentazione del modello EAS, analogamente a quanto previsto per le associazioni del terzo settore iscritte al RUNTS.

### **Compatibilità delle destinazioni d'uso delle sedi sociali**

Le sedi delle associazioni e società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purchè non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del MIT 2 aprile 1968 n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

La novità appare rilevante, perché non sarà più necessario chiedere cambi di destinazione d'uso, eliminando costi e tempi burocratici. Restano in ogni caso fermi gli adempimenti edilizi per rendere l'immobile consono allo scopo.

### **Personalità giuridica A.S.D. - procedura semplificata**

È stato precisato *l'iter* per conseguire il riconoscimento della personalità giuridica sia per le associazioni di nuova costituzione, sia per quelle già esistenti ed affiliate.

Il Notaio, verificate le condizioni previste dalla legge, nonché la sussistenza del patrimonio minimo, deve depositare l'atto costitutivo e lo statuto, entro venti giorni, presso il registro delle associazioni sportive dilettantistiche, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto all'ente affiliante indicato nell'atto medesimo, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.

Per le associazioni già iscritte al registro nazionale della attività sportive dilettantistiche, il Notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore ad € 10.000,00. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

### **Contributi alle A.S.D.\S.S.D.**

Alle associazioni o società sportive che nel periodo d'imposta dell'anno precedente a quello di erogazione dei compensi per lavoro sportivo hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura inferiori ad € 100.000,00, è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali di loro competenza versati per compensi ed erogati nei mesi da luglio 2023 a novembre 2023.

Le modalità di concessione del contributo saranno contenute in apposito decreto ministeriale.